

MALATTIA EX ENPALS: COME GESTIRE LE RICHIESTE INPS

QUADRO GENERALE E CRITICITÀ

L'Inps da mesi emette note di rettifica per i lavoratori dello spettacolo con l'applicazione dell'aliquota contributiva del 34,28% anziché del 33%. La quota aggiuntiva richiesta è pari all' 1,28% a titolo di indennità economica di malattia. In realtà, l'obbligo del versamento del contributo malattia per le aziende dello spettacolo non è mai stato confermato ufficialmente.

Prima del 2011 il contributo di malattia per le aziende dello spettacolo era obbligatorio a meno che il contratto collettivo o individuale non prevedesse il pagamento diretto della retribuzione a carico sempre delle stesse aziende.

È da tenere presente che il riferimento normativo è "ai lavoratori dello spettacolo" e non alle qualifiche (operai/impiegati); pertanto, il contributo è dovuto anche per quelle qualifiche che in base al settore d'inquadramento del datore di lavoro sarebbero normalmente escluse. L'art. 20, co. 1, D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 138/1943 stabilendo che i datori di lavoro che hanno corrisposto, per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo, restando, peraltro, acquisite alla gestione e conservando la propria efficacia le contribuzioni già versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.

Successivamente, con l'art. 18, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema, novellando il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, ed inserendo un comma 1-bis.

Per effetto delle modifiche il testo della norma è risultato il seguente: *"1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e*

conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis.

1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente."

Questo è il quadro giuridico che ha come conseguenza, secondo l'Inps, l'obbligo del versamento della contribuzione malattia generalizzato a partire dal 2011.

Il Consiglio Nazionale in data 10/06/2016 ha inviato un parere circoscritto alla Direzione Centrale Entrate dell'Inps, con il quale confutava la predetta ricostruzione, rivendicando la specialità della normativa in materia dello spettacolo, cui non può estendersi la novella del 2011, perché relativa alla generalità degli altri settori d'attività.

Particolare rilevante, però, assume anche il comportamento che l'Istituto ha tenuto nella definizione delle pratiche in questione.

La tesi che i lavoratori dello spettacolo fossero destinatari di un canale diverso, rispetto alla generalità delle aziende, è stato riportato in numerosissime circolari dell'Inps, il cui elenco è stato puntualmente inserito nel parere del Consiglio Nazionale citato.

In questi anni, pertanto, le aziende e i loro Consulenti del Lavoro hanno legittimamente operato, omettendo il versamento del contributo di malattia per i lavoratori dello spettacolo, la cui contrattazione prevedeva il pagamento della retribuzione a carico del datore di lavoro.

L'Istituto ha persino inserito un apposito codice di autorizzazione, 8G, dal lontano 1986, per identificare l'azienda non tenuta al versamento della contribuzione per l'indennità di malattia. Per la verità l'esenzione dalla predetta contribuzione è avvenuta nel tempo, anche in assenza del predetto codice d'autorizzazione, e in virtù del solo inquadramento dell'azienda nello spettacolo. L'Inps senza alcuna comunicazione ufficiale, a decorrere dai primi mesi dell'anno scorso, ha iniziato ad emettere le note di rettifica con la richiesta del contributo con decorrenza dall'anno 2015, ma solo alle aziende prive del codice 8G.

In quest'ultimi mesi, però, le aziende in possesso del predetto codice ne hanno registrato l'improvvisa rimozione dagli archivi Inps, anche in questo caso senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'Istituto. Volendo fare un po' d'ordine in questa intricata vicenda, sembra che l'Istituto sia convinto che l'obbligo del pagamento del contributo di malattia in questione decorra fin dal 01/05/2011 e che sia in predicato di richiedere gli ultimi cinque anni di arretrati.

Deve risultare, pertanto, chiaro alle aziende che nessuna responsabilità può essere addebitata ai propri Consulenti del Lavoro, ma che la vicenda purtroppo è causata da atteggiamenti non proprio coerenti da parte dell'Istituto nell'interpretazione della norma. Peraltro questo rafforzerebbe anche il ragionamento riguardo alla decorrenza dell'obbligo del versamento del contributo malattia nella denegata ipotesi di conferma del principio da parte

anche della giustizia ordinaria. Il predetto orientamento, infatti, andrebbe letto come una variazione d'inquadramento, ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 335/95, avente efficacia generale nei confronti di un'intera categoria di datori di lavoro e con efficacia dalla circolare dell'Inps che verrà pubblicata (principio di non retroattività).

RIMEDI DEL DATORE DI LAVORO

Per quanto attiene ai rimedi, ci sono due problematiche da affrontare. La prima riguarda gli effetti delle note di rettifica sul Durc che risulterà inevitabilmente negativo; la seconda riguarda gli avvisi di addebito che seguiranno alle note di rettifica.

Nel primo caso si consiglia di approntare il ricorso amministrativo così da instaurare il contenzioso che, in pendenza, permette il rilascio del Durc positivo. Nell'ipotesi di avvisi di addebito occorrerà opporsi giudizialmente e, per avere il Durc positivo, ottenere la sospensiva, da parte del Giudice, dell'esecutorietà dell'avviso stesso.

RIMEDI AVVERSO LE PRETESE INDEBITE INPS

In linea generale i rimedi concessi nei confronti di pretese contributive dell'Inps che si ritengono non dovute sono di natura amministrativa e giurisdizionale.

Rimedio amministrativo

Avverso il provvedimento dell'Inps è possibile opporre ricorso amministrativo, ai sensi della legge n. 88/89; ricorso che dal 2011 può essere inoltrato esclusivamente con modalità telematiche, seguendo la c.d. procedura "Riol", che prevede appunto l'invio del ricorso nel formato .pdf.

Il ricorso amministrativo deve essere depositato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento avverso il quale è proposto.

Alla procedura Riol è possibile accedere dall'apposita sezione del sito Inps attraverso il proprio codice pin. In alternativa il ricorso del deposito può avvenire per il tramite dei soggetti autorizzati (Consulenti del Lavoro, Avvocati, patronati).

Rimedio giurisdizionale

Il mancato pagamento della pretesa contributiva recata dal provvedimento amministrativo comporta la formalizzazione della stessa nell'avviso di addebito, titolo esecutivo introdotto dall'art. 30 del d.l. n. 78/10, convertito nella legge n. 122/10, che dal 1° gennaio 2011 sostituisce, per i crediti pretesi dall'Inps, il procedimento di esazione tramite ruolo e cartella di pagamento.

Avverso l'avviso di addebito, è possibile ricorrere alla Sezione lavoro del Tribunale territorialmente competente entro quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito.

Le conseguenze sulla posizione contributiva ed i rimedi

La criticità fondamentale a fronte di una pretesa Inps evidentemente infondata è rappresentata dalle conseguenze sulla certificazione della regolarità contributiva ed il rilascio del Durc.

L'azione di contrasto avverso gli atti contenenti tali pretese è dunque rivolta a mantenere o ripristinare, con la necessaria celerità, lo status contributivo dell'interessato al fine di continuare ad ottenere l'emissione del Durc positivo. In ordine a tali finalità strumentali è da segnalare che già la sola proposizione del ricorso amministrativo consente al destinatario della pretesa di ottenere l'attestazione della propria regolarità contributiva immediatamente.

Viceversa, in caso di azione giurisdizionale (necessaria per opporsi alla pretesa intimata con l'avviso di addebito), il solo deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale non ha alcun effetto sulla posizione contributiva, che continuerà ad essere considerata irregolare per la sussistenza della pretesa recata dall'avviso di addebito, a prescindere dalla sua fondatezza. Per il rilascio dell'attestazione della regolarità contributiva in pendenza del giudizio di opposizione è necessario, quindi, ottenere dal giudice il provvedimento di sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito. In tale caso, nelle more del giudizio e per tutta la sua durata, il Durc sarà positivo.

La sospensione può essere concessa dal giudice solo in esito a specifica istanza del ricorrente, che dovrà dimostrare, ai fini del suo riconoscimento, la sussistenza della verosimile fondatezza delle ragioni dedotte contro la pretesa (c.d. *fumus boni iuris*), unitamente alla allegazione della gravità e, soprattutto, irreparabilità del danno che gli conseguirebbe in caso di esecuzione della pretesa stessa (c.d. *periculum in mora*). Provati i due elementi necessari alla sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito, il giudice potrà provvedere anche *inaudita altera parte*, a prescindere cioè dalla instaurazione del contraddittorio (e quindi anche nell'immediatezza del deposito del ricorso, normalmente con lo stesso decreto con il quale fissa l'udienza per la discussione) o dalla verifica delle eventuali controdeduzioni dell'Istituto.

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI

Via del Caravaggio 66
00145 Roma (RM)

fondazionestudi@consulentidellavoro.it

Autori:

Enzo De Fusco

Pasquale Staropoli

Vincenzo Silvestri